**FAQ in tema di astensione dalle udienze civili**

***La Commissione per l’attuazione delle modalità dell’astensione, proclamata nell’Assemblea degli Avvocati in data 18 febbraio 2014, ha predisposto alcune FAQ per offrire – senza assunzione di responsabilità - risposte rapide e dirette alle domande più frequentemente poste dai Colleghi in tema di astensione dalle udienze civili.***

***E’ doveroso precisare che trattasi solo di consigli, elaborati sulla base dell’interpretazione del Codice Deontologico, di quello di autoregolamentazione e della esperienza professionale, che ciascuno dovrà valutare anche in relazione ai singoli casi concreti e che, comunque,*** ***non hanno alcun valore cogente né vincolante.***

***Ogni ulteriore contributo da parte dei Colleghi è gradito.***

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**Posso non aderire all’astensione?**

Sì. L’astensione è una libera scelta.

**Posso cambiare idea sull’astensione?**

Sì, se subentrano circostanze nuove. Non puoi, però, decidere di astenerti in un procedimento e non astenerti in un altro, in base alla convenienza tua o del cliente. Sarebbe opportuno comunque che facessi comunicazione all’Ordine del tuo mutamento di pensiero.

**Se decido di non astenermi, cosa devo fare?**

Devi informare (a norma dell’art. 39 C.D.) gli altri difensori costituiti, con congruo anticipo ed almeno due giorni prima dell’udienza.

**Se un collega si astiene ed io non mi astengo, posso trattare la causa?**

No. Ai sensi dell’art. 3 c. 3 del codice di autoregolamentazione, sei tenuto a non compiere atti pregiudizievoli per le altre parti in causa. Dichiarerai pertanto di prendere atto dell’astensione di controparte e chiederai un mero rinvio.

**Se mi astengo ed un altro collega non si astiene, cosa devo fare?**

Il collega dovrebbe averti avvisato con anticipo della sua decisione di non aderire.

Il collega non dovrebbe compiere atti pregiudizievoli e quindi non dovrebbe trattare la causa.

Il giudice dovrebbe prendere atto della tua astensione e rinviare puramente e semplicemente la causa.

**Se il collega che non si astiene insistendo affinché la causa venga trattata e il giudice dispone di procedere nonostante la mia astensione, che devo fare?**

Puoi dichiarare a verbale che, malgrado la tua adesione all’astensione, sei costretto a trattare la causa. Puoi segnalare il comportamento del collega al Consiglio dell’Ordine.

**Se il collega che non si astiene è di un altro Foro che devo fare?**

Devi preventivamente ed in tempo utile informare il collega dell’astensione dichiarata nel circondario di Lecce. Se il collega insistesse per la trattazione della causa puoi dichiarare a verbale che, malgrado la tua adesione all’astensione, sei costretto a trattare la causa.

**Se sono domiciliatario di un collega di altro foro cosa devo fare?**

Devi informare in tempo utile il dominus dell’astensione dichiarata nel circondario di Lecce. Se il collega ti chiedesse di trattare comunque la causa, sarà opportuno che tu rinunci alla delega e che egli nomini per l’udienza un collega non aderente all’astensione.

**Se il giudice, nonostante la mia dichiarazione di astensione, rinvia la causa ex art. 309 c.p.c, che devo fare?**

L’art. 309 cpc si applica al caso di mancata comparizione delle parti, pertanto se gli avvocati dichiarano a verbale di astenersi evidentemente essi sono comparsi in udienza. In questo caso il giudice non può fare ricorso a tale norma per rinviare le cause dichiarando che “nessuno è comparso”. Qualora ciò avvenisse, puoi segnalare il comportamento illegittimo del magistrato al suo Presidente di Sezione, al Presidente del Tribunale e al CSM, oltre che all’Ordine degli Avvocati per opportuna conoscenza.

In ogni caso puoi successivamente chiedere la revoca di quel provvedimento e la eventuale rimessione in termini, qualora tale rinvio ti abbia fatto decadere da qualche adempimento **fermo restando che il giudice potrebbe non accogliere la richiesta**.

**I procedimenti ex art.702 bis cpc sono da considerarsi urgenti e quindi da trattare ex art. 5 del codice di autoregolamentazione?**

No, i procedimenti ex art. 702 bis cpc, pur essendo a trattazione sommaria non sono procedimenti di urgenza, pertanto rientrano nell’astensione.

**I giudizi in materia di lavoro sono tutti da considerarsi urgenti, con conseguente obbligo di trattazione, atteso che agli stessi non si applica la sospensione dei termini feriali?**

No. Il rito del lavoro ricade nelle normali previsioni del codice di autoregolamentazione, con l’eccezione dei soli casi di procedimenti inerenti alla repressione della condotta antisindacale, alla fase di cognizione sommaria prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970, e ai procedimenti aventi ad oggetto licenziamenti individuali o collettivi ovvero trasferimenti, anche ai sensi della normativa di cui al decreto legislativo n. 165/2001.